

COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN

EGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE E APPLICAZIONE CANONE

Approvazione **Modifiche**
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.05.1997 deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13.05.1999 deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.06.2001 deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.01.2003 deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.10.2005 deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 14.12.2005 deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.06.2009 **deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25/06/2015**

PREMESSA

1. Ai sensi della Legge 36/94, è reso obbligatorio il pagamento del canone da parte di tutti gli utenti dei servizi relativi all'erogazione, la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici.
 2. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione del servizio di erogazione dell'acqua potabile (Parte prima) e l'applicazione del relativo canone (Parte seconda); ne detta le condizioni, i termini, i diritti e doveri del cittadino-utente, nonché le potestà del Comune erogante.

ART. 1

FORNITURA DELL'ACQUA

1. Il Comune di Gressan fornisce l'acqua potabile derivata dai civici acquedotti.
 2. L'acqua potabile è concessa per usi domestici, per piccole attività produttive artigianali e commerciali, per l'abbveramento del bestiame di grossa taglia, nonché per le necessità igienico-sanitarie delle attività produttive, e per i servizi antincendio.
 Per altri usi, l'acqua potabile potrà essere concessa previa richiesta dettagliatamente motivata, e comunque, subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili.
 3. Onesso.
 4. Il Sindaco, con apposita ordinanza, per ragioni di pubblico interesse concesse ad eventuali carenze del servizio idrico, potrà vietare l'utilizzo dell'acqua per i seguenti usi:

per l'irrigazione sotto qualsiasi forma;
 - per le attività produttive a livello industriale;
 - per l'uso di piscine di qualsiasi genere;
 - per il lavaggio delle autovetture.

L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati esistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole della Giunta Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del Comune confinante.

7. L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso non comprese nell'atto di concessione della fornitura.
 8. Per ogni fabbricato è consentita l'installazione di un numero massimo di 2 contatori, indipendentemente dal numero degli alloggi esistenti.

ART. 2 FONTANILI PUBBLICI

1. L'Amministrazione comunale nel gestire i pubblici fontanili regola il flusso dell'acqua potabile a questi destinati.
 2. Sono vietate tutte le forme di utilizzo dell'acqua nei fontanili medesimi ad uso strettamente personale con l'apposizione, ad esempio, di tubi di gomma direttamente alla bocca di fuoriuscita dell'acqua, impedendo in tal modo l'utilizzo della stessa alla generalità degli utenti.
 3. Qualsiasi forma di intervento, manomissione, danno, inquinamento eventualmente arrecato ai pubblici fontanili sarà perseguito con apposita sanzione prevista all'art. 29 del presente regolamento.

1. ART. 3

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare regolare domanda in competente bollo, utilizzando apposito modulo fornito dall'ente, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, la data, la sottoscrizione, il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente), l'uso cui l'acqua deve servire, la potenza del contatore ed il diametro delle tubature, l'eventuale nominativo e domicilio del pagante il canone per l'erogazione dell'acqua potabile.
 2. Nella domanda di nuovo allacciamento dovranno essere indicati, altresì, gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, dovrà essere allegata l'individuazione cartografica del fabbricato, nonché la pianta planimetrica indicante il tracciato necessario per l'allacciamento. Qualora, se per servire un nuovo utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario dei terreni stessi. Il nulla-osta del proprietario dei terreni soggetti ad attraversamento dovrà pervenire all'Ufficio Tributi con firma regolarmente autenticata, ovvero in alternativa dell'autentica, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario.
 3. Il modulo per la richiesta di allacciamento dovrà contenere presa d'atto da parte del richiedente con la quale accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendone tutti i diritti da esso derivanti all'Amministrazione Comunale.
 4. La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministratore; in sua assenza dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il comune avverrà per il tramite del rappresentante.
 5. L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta regolarizzazione contrattuale per la quale l'Ufficio Tributi dovrà sottoporre all'Ufficio Tecnico la documentazione relativa alla richiesta di allacciamento cosicché quest'ultimo effettui tutte le verifiche di veridicità e possibilità di allacciamento e fornisca il proprio parere o eventuali indicazioni sulle modalità di esecuzione dell'opera. L'allacciamento senza la suddetta regolarizzazione contrattuale è considerato abusivo e pertanto sanzionato ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.
 5bis. L'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Procedimento, dovrà riscontrare l'istanza di allacciamento o/o riallacciamento di cui all'art. 7c. 2 lett. d) entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comprovato dal protocollo del Comune.
 6. Le richieste di allacciamento per uso cantiere dovranno essere effettuate dall'impresa esecutrice dei lavori al fine del rilascio del contratto che avrà validità sino al termine dello svolgimento degli stessi.
 7. Sarà, quindi, competenza del proprietario dell'immobile la regolarizzazione della pratica, provvedendo alla eventuale voltura del contratto qualora l'opera di allacciamento, regolarmente verificata dall'Ufficio Tecnico, soddisfi tutte le condizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 4

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA

1. La richiesta di allacciamento presentata incompleta potrà non essere presa in considerazione dagli uffici.
 2. All'atto della stipula del contratto di uso acqua potabile, che dovrà essere sottoscritto, per conto del Comune dal Responsabile del Servizio Tributi, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo della spesa relativa al costo del contatore, regolarmente fatturato e fornito dal Comune, nonché al pagamento delle spese contrattuali comprensive di diritti di segreteria, bolli e rimborso stampati per la stipula.
 1. 3. Sarà, inoltre, ad esclusivo carico dell'utente ogni imposta erariale che eventualmente venisse applicata sulle concessioni d'acqua o sugli apparecchi di misura.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 3 c. 6) non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo, in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

ART. 6

VOLTURA DEL CONTRATTO USO ACQUA POTABILE PER SUBINGRESSO O DECESSO

1. E' fatto obbligo per il nuovo titolare di utenza uso acqua potabile presentarsi presso gli Uffici Comunali entro 30 gg dal verificarsi del subingresso per sottoscrivere la richiesta di voltura utilizzando apposito modulo fornito dall'Ufficio Tributi dichiarando di subentrare senza interruzione al precedente intestatario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari, quanto per il pagamento delle spese contrattuali, diritti di segreteria e degli oneri eventualmente arretrati.
 2. L'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Procedimento, dovrà riscontrare l'istanza di voltura di cui al precedente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comprovato dal protocollo del Comune e disporrà la lettura straordinaria del contatore. Nel caso non venga presentata la denuncia di variazione e la conseguente richiesta di voltura, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante con l'aggiunta della sanzione più avanti specificata all'art. 29.
 3. Fino a quando l'Amministrazione non avrà ricevuto notizia di cambio della titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART. 7

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione anticipata del contratto di concessione è accordata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta, da farsi a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

a) demolizione o incendio del fabbricato;
 b) cessazione completa dell'esercizio o industria;
 c) trasloco, soltanto quando si tratti di utente inquilino;
 d) modificazioni al Regolamento

2. Il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto in qualunque tempo, nei seguenti casi:

a) se l'utente proprietario è divenuto alla vendita, trapasso o divisione di tutto o parte dell'immobile, nel rispetto del precedente art. 6);
 b) se l'utente inquilino ha terminato la locazione;
 c) qualora la fornitura di acqua dà luogo ad inconvenienti gravi al servizio di erogazione stesso.
 d) nel caso in cui alla scadenza del sollecito, da effettuarsi, di norma, entro 2 mesi dalla scadenza indicata sulla bolletta, il pagamento della stessa non fosse onorato entro 30 gg. dal ricevimento del sollecito. In tal caso si procederà alla conseguente sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile. Qualora l'utente desiderasse nuovamente essere allacciato al pubblico acquedotto dovrà sostenere tutte le spese contrattuali e la penale di riallacciamento prevista all'art. 29 del presente regolamento.

3. Qualora l'utente decida di non usufruire ulteriormente del servizio, dovrà darne comunicazione scritta, nonché riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà del Comune stesso. L'utente eventualmente subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore e richiedere prontamente la voltura del contratto, utilizzando apposito modulo approntato dagli uffici del Comune, sostenendo le spese indicate al precedente articolo 6).
 4. Le stesse condizioni varranno nel caso di subingresso per decesso dell'intestatario del contratto; mentre la notifica a terzi delle bollette relative al consumo dell'acqua potrà essere prevista esclusivamente per ragioni di praticità, miglior reperibilità e puntualità dei pagamenti.

ART. 8 CONCESSIONI SPECIALI

1. Oltre che per uso potabile, il Comune può concedere, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, ecc., rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

ART. 8 bis**ALLACCIAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI**

1. Per l'installazione di bocche antincendio viene stipulato, previa presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
2. L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dal Comando regionale dei Vigili del fuoco dal quale risultino il numero ed il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso l'Ente gestore.
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché questa possa provvedere alla risigillatura.
5. Qualora fosse constatata, da parte del Comune, la rottura del sigillo non per causa d'incendio, l'utente sarà passibile della sanzione di € 500,00 per ogni idrante manomesso.
6. Il Comune non concede, di massima, l'installazione di bocche antincendio ove esistono impianti autonomi di approvvigionamento idrico (pozzi privati).
7. Il Comune concede all'utente la possibilità di effettuare una volta all'anno (in primavera o in autunno), previa apposita richiesta scritta, una prova di funzionamento consistente nell'apertura, una alla volta, di tutte le bocche antincendio del suo impianto, al solo fine di consentire la verifica del normale deflusso dell'acqua dalle stesse. Detta prova deve essere assistita dall'incaricato comunale, il quale, al termine della stessa, dovrà provvedere alla risigillatura delle bocche antincendio utilizzate.

ART. 9 VINCOLI SPECIALI

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

ART. 10**EROGAZIONE, INTERRUZIONI O RIDUZIONI DELL'ACQUA POTABILE**

1. L'acqua sarà distribuita, di norma, continuamente.
2. L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme di legge, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Amministrazione può disporre.
3. L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempre che i richiedenti si obbligino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.
4. Spetta al Comune erogante la facoltà di stabilire le dimensioni dei contatori o delle tubazioni di presa, pronunciandosi sull'accoglimento o meno delle domande di allacciamento.
5. Il Comune si riserva per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua. Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzioni di incendi; nei suddetti casi, però, il Comune provvedere con la maggior sollecitudine a rimuovere le cause.
6. Resta convenuto, che, nel caso di siccità, il Comune potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati; per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.
7. Il Comune si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste con anticipo.

ART. 11**PRESE - ESECUZIONE DELLE PRESE - PROPRIETÀ DELLA PRESA**

1. Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono "la presa".
2. Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua, fino al contatore compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località di installazione, spettano esclusivamente al Comune che li farà eseguire a tutte spese del richiedente la concessione di acqua.
3. Le tubazioni di presa restano di proprietà dell'utente o degli utenti interessati con tutti i conseguenti obblighi di manutenzione dal punto di innesto con la condotta principale.

ART. 12**ALLACCIAMENTI - MODALITÀ DI ESECUZIONE**

1. L'allacciamento avverrà, **obbligatoriamente**, direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e sarà eseguito a cura dell'Amministrazione **pubblica**, **tramite le ditte di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria**, con conseguente pagamento da parte del richiedente delle spese necessarie quali l'acquisto del contatore fornito dall'Amministrazione e le spese di rimborso **delle opere di posa dello stesso, che dovranno essere pagate al Comune dall'utente al momento della firma del contratto.**

2. **Gli allacciamenti dovranno essere, obbligatoriamente, realizzati all'interno dei pozzetti dell'acquedotto di proprietà comunale (definiti "pozzettoni"), situati sulla via pubblica più prossima al fabbricato del richiedente, fatti salvi i casi particolari sotto-indicati:**
 - a) se il "pozzettone" comunale, situato sulla via pubblica, più prossimo all'utente, richiedente l'autorizzazione, è situato ad una distanza superiore a **ml. 50 dal limite della proprietà privata**, sarà possibile realizzare, **al di fuori della proprietà pubblica, un pozzetto privato, delle dimensioni minime di ml. 0,80 x 0,80 x h. 0,80, da eseguirsi al bordo della proprietà del richiedente, nel punto più prossimo alla via pubblica, ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, più idoneo. Tale pozzetto dovrà essere realizzato a cura e spese del richiedente, senza che lo stesso possa accampare alcuna richiesta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione pubblica concedente l'autorizzazione;**
 - b) se il "pozzettone" comunale, situato sulla via pubblica, più prossimo all'utente, richiedente l'autorizzazione, non è tecnicamente raggiungibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento, sarà possibile realizzare, **al di fuori della proprietà pubblica, un nuovo pozzetto, delle dimensioni minime di ml. 0,80 x 0,80 x h. 0,80, da eseguirsi al bordo della proprietà del richiedente, nel punto più prossimo alla via pubblica, ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, più idoneo. Tale pozzetto dovrà essere realizzato a cura e spese del richiedente, senza che lo stesso possa accampare alcuna richiesta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione pubblica concedente l'autorizzazione.**

- c) **nel pozzetto privato, realizzato, al di fuori della proprietà pubblica, delle dimensioni minime di ml. 0,80 x 0,80 x h. 0,80, eseguito al bordo della proprietà del richiedente, potranno essere inseriti ulteriori allacciamenti privati, previa preventiva autorizzazione del proprietario del pozzetto e benestare dell'Amministrazione comunale, tale autorizzazione dovrà essere inserita nella richiesta di allacciamento presentata;**

- d) il contatore sarà posto in opera dalla **Ditta di gestione comunale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie**, con la collaborazione del personale comunale, **all'interno del pozzetto comunale sulla via pubblica o all'interno del pozzetto realizzato sulla proprietà privata**. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Deve essere posta in opera a valle del contatore un valvola con chiave di bloccaggio ed una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale; tutte le spese relative restano a carico dell'utente;

il contatore sarà unico per ogni utenza (uno per fabbricato), il solo valido per la lettura dei consumi, **fatto salvo l'applicazione delle norme indicate all'articolo 1 comma 8.** Negli edifici che ospitano più alloggi, vi è la facoltà di installare a propria cura e spese, sulla rete di distribuzione, contatori supplementari per il riparto della spesa complessiva;

- f) il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti dall'Amministrazione e piombati dal personale autorizzato non appena installati; in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale;

3. E' fatto divieto di eseguire allacciamenti nel periodo dal 1° dicembre al 28 febbraio.

ART. 13**ACQUISIZIONE DI TUBAZIONE DI PRESA ALLA CONDUTTORIA PRINCIPALE**

1. L'Amministrazione Comunale, in relazione alle necessità del servizio generale dell'erogazione dell'acqua potabile, può in ogni tempo, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, acquisire qualsiasi tubazione di presa alla rete delle condutture principali, corrispondendo eventualmente un equo indennizzo valutato dagli uffici comunali agli utenti interessati, ai quali, peraltro, deve essere notificato il provvedimento. Le condutture entrano allora in piena proprietà del comune con tutti i conseguenti effetti.

ART. 14 (abrogato) COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA IMPIANTI INTERNI

4. — **Le prese d'acqua sulla condotta principale dovranno essere eff e ttuate, di norma, in corrispondenza de l margine de lla strada, o immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carroz a baile. 2. — I rubinetti di ara e sio o la s e r a cinesca devono esse re e lla scati liberi e cop e ri con un chiusura carrabile che non dovrà mai o ssero ricoperto con asfalto o terra.**

3. — **E' vietato all'utente collegare diretti e m e t e d i r a m m a z i o n i con appa re c c h i, tubazioni e recipienti contenenti v a p o r e o v e r e con apparecchiature e cont e n e n t i acqua calda e non pot a b i l e e commista a sostanze estranee ed anche solo d i a l t r a provenienza, oppure con apparecchi a cocciata per latr e e senza interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare d e l i r i o r n i d'acqua nell'acquedotto municipal e .**

ART. 15 (abrogato) PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

4. — **Ogni edificio deve avere — una presa con diramazione del tubo pubblico e d o g n i c o n e esonario deve avere e un a p r o p r i a e s e p a r a t a, innestata n e l l a d i r a m a z i o n e p r i n c i p a l e . Per l a f o r n i t u r a d i a c q u a i c o n d o m i n i c i o s s e r v a n o l o s e g u o n i p r e s c r i z i o n i:**

- a) — **a l l i m i t e d e l l a p r o p r i e t à c o n d o m i n i a l e e s a r à i n s t a l l a t o, s u l l a d i r a m a z i o n e d e l t u b o p u b b l i c o, u n c o n t a t o r e g e n e r a l e;**
- b) — **l a l e t t u r a v e r r à f a t t a s u l c o n t a t o r e g e n e r a l e.**

ART. 16 MODIFICHE DELLE PRESE

1. Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, sarà a suo esclusivo carico. Le richieste di modificazione della presa, da presentarsi in bollo, potranno riguardare a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi:
Richiesta di spostamento tracciato della presa;

Richiesta di sostituzione tubature obsolete o di altro diametro. Ibis. In entrambe le ipotesi suddette lo svolgimento dei lavori potrebbe interessare il sottosuolo pubblico rispettivamente Comunale o Regionale, la relativa istanza, corredata da apposita planimetria, dovrà essere inoltrata **all'Ufficio Tributi** del Comune **ed all'Ufficio Polizia Municipale per quanto di loro competenza, il quale, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Ufficio di Polizia locale, apporrà utenza istruttoria la trasmetteranno all'Ufficio Tributi per le annotazioni necessarie da apporri** nell'originario Atto di Concessione, che il contribuente provvederà a fornire. Senza tali annotazioni le opere richieste non potranno essere espletate.

2. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

3. E' vietata ad ogni utente la manovra delle saracinesche delle condutture principali. Tali manovre spettano unicamente al Comune, al quale l'utente può richiedere l'intervento in caso di necessità.

4. Chiunque contravenga alle disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione per manomissione impianti prescritta all'art. 29.

ART. 17**RESPONSABILITÀ DELLA PRESA**

1. Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. della presa. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediatamente avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.
2. Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa, non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati da terzi, non potranno mai addebitarsi all'Amministrazione stessa.

01:00:00

il

ART. 18**CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

ART. 19
POSA IN OPERA DEI CONTATORI

1. La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza del Comune. Il contatore è ceduto in vendita all'utente esclusivamente dal Comune, al prezzo di costo.
2. Il contatore resta, pertanto, proprietà dell'utente che ne dovrà curare la buona conservazione, restando a suo completo carico tutte le spese per installazione, riparazioni o sostituzioni.
3. **Il contatore sarà installato in luogo accessibile dall'esterno appositamente individuato dall'incaricato comunale onde consentire e un'agevole lettura agli addetti de l'Comune.**
4. La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori verrà fatta per cura dell'Ente ed a spese del concessionario.
5. Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti.
6. Inoltre, il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificassero per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà del Comune.
7. Il comma precedente si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 20
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

1. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici del Comune e secondo la modalità che seguono.
2. L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto solamente quando non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. In caso di assoluta necessità o per ragioni di pubblico interesse, qualora la sede stradale abbia una ridotta larghezza, può essere accordata la chiusura temporanea della strada alla viabilità, con apposita ordinanza, tale da consentire l'inizio e l'ultimazione dei lavori in modo più celere.
3. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, e a sue cure e spese, la segnaletica sia orizzontale che verticale, conformemente a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive integrazioni (codice della strada) dal Regolamento di esecuzione relativo, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n° 495, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni o qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione e il personale dell'Ufficio Tecnico o il personale dell'Ufficio Polizia Municipale addetto alla sorveglianza stradale.

4. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare alla tesoreria comunale, al momento della sottoscrizione e del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione e che sarà determinata con deliberazione della Giunta Comunale per ogni metro quadrato e frazione di esso, di scavo da aprirsi.

5.4.1. Alie-scavo, affatto della verifica e del relativo accoglimento e della domanda di allacciamento e occupazione sottosuolo pubblico, gli uffici provvederanno alla stipula di apposito atto di sottomissione nel quale risultino le condizioni illustrate nel presente articolo e gli importi per la ricostruzione e della bitumatura applicati.

ART. 21
MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER NUOVI ALLACCIAMENTI

1. LO SCAVO

- prima di iniziare i lavori di stero, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione del Comune cui è pertinenza la sede stradale;
- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano ecc.);
 - se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia ed il tubo verrà ricoperto.
2. IL REINTERRO PER SCAVI SU STRADE
- dovrà farsi principalmente con ghiaia naturale (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.
3. RIPRISTINO DEGLI ASPALTI
- La **pavimentazione stradale interessata dagli scavi, dovrà essere tagliata con opportuna attrezzatura (lama rotante) onde contenere la larghezza dello scavo stesso.**
 - **Il ripristino della sezione di scavo dovrà essere effettuata mediante la formazione del sottofondo in misto cementato opportunamente compresso. Il misto cementato dovrà essere posato immediatamente dopo la posa delle tubazioni.**
 - **Il ripristino del piano viabile deve avvenire mediante la stesura del conglomerato bituminoso su una superficie di larghezza superiore a metri 0,50 per entrambi i lati dello scavo effettuato.**
 - **Il conglomerato bituminoso dovrà essere posato entro 30 giorni dalla posa del misto cementato.**
 - **L'avvenuta stesura del conglomerato bituminoso dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Tecnico che provvederà alla verifica dei lavori di ripristino.**
 - **La stesura del conglomerato bituminoso non seguita dall'immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico sarà considerata come non eseguita.**
4. IL POZZETTO PER IL CONTATORE
- dovrà essere **realizzato** in cemento (tipo prefabbricato) in modo che **sia possibile** lavorare internamente **allo stesso** per eventuali riparazioni, **pertanto dovrà essere di dimensioni minime di mi. 0,80 x 0,80 x h. 0,80;**
 - dovrà essere ricoperto con opportuno **chiusino** in ferro o ghisa munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
 - non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesante.

ART. 22
SARACINESCA E SIGILLO DEL CONTATORE

1. Immediatamente prima del contatore dovrà essere posta in opera una saracinesca // cui onere è a carico dell'utente.
2. Al momento della posa, sia il contatore che i giunti, verranno sigillati con apposito piombo da parte del personale comunale addetto, responsabile ed unico autorizzato alla posa e sigillo del contatore fornito dal Comune stesso.

ART. 23

- DIVETI DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI 1.** Tra la presa ed il contatore non vi deve essere alcuna interruzione o derivazione.
2. E' rigorosamente proibito di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o altrui la quantità di acqua concessa, di alterare i qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua ed il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre di acqua oltre il limite pattuito nel contratto ed in modo diverso da quello pattuito.
 3. Sarà considerato a manomissione la semplice rottura del sigillo.

ART. 24
VISITA DI ISPEZIONE - CONTROLLO IMPIANTI INTERNI

1. L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione e distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura e eventuale verifica dei contatori.
2. Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale del Comune.
3. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura né con impianti di sollevamento privati.
4. Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.
5. Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, fente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempite.

ART. 25 **PREZZO DELL'ACQUA**

1. La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale che, per gli stessi, sono stati contratti. La tariffa si presenta distinta in rapporto alla potenza dei contatori e suddivisa in scaglioni in base al consumo di acqua.
2. Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

ART. 26
FORMAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE

1. Annualmente, sulla base dei consumi riscontrati dalla lettura dei singoli contatori, l'Ufficio Tributi provvede alla formazione del ruolo per la riscossione del canone per erogazione dell'acqua potabile. Tale Ruolo viene approvato con provvedimento del Sindaco in base all'art. 27 lett. n) dello Statuto Comunale, e pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

ART. 26 BIS

1. Il Responsabile del servizio, su espressa richiesta scritta motivata del contribuente, da presentarsi entro 10 giorni dalla scadenza del pagamento della bolletta consumo acqua potabile, può concedere, con apposito provvedimento, la rateizzazione della quota dovuta esclusivamente qualora la stessa superi l'importo di € 1.000.000 (€ 516,46);
2. La rateizzazione può essere concessa per un massimo di quattro rate, ciascuna del medesimo importo, e con una dilazione di pagamento di un mese per ogni rata prevista; 01:00:00
3. In caso di mancato pagamento delle singole rate, è applicato l'art. 29 del regolamento comunale. L'applicazione delle sanzioni decore dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata non onorata.

ART. 27
PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI

1. Gli agricoltori ed allevatori di bestiame di grossa taglia, che ne facciano specifica richiesta, potranno installare un contatore indipendente rispetto a quello di civile abitazione, ad esclusivo uso dell'abbeveramento del bestiame, usufruendo così della tariffa agevolata vigente.

ART. 28
LETTURE, CONSUMI - PAGAMENTO DELLE BOLLETTE - SANZIONI PER RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Le letture dei contatori sono effettuate a cura del Comune. In relazione alle caratteristiche climatologiche del territorio comunale che di fatto impediscono la lettura dei contatori nei mesi invernali, le letture verranno eseguite nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto di ogni anno.
2. Un incaricato del comune procederà alla lettura dei contatori ed annoterà il consumo di ogni singola utenza sull'apposito stampato aggiornato fornito dall'Ufficio Tributi, oppure con utilizzo di appositi strumenti informatici.
3. Qualora il letturista non potesse rilevare la lettura per qualsiasi motivo, l'Ufficio Tributi affatto dell'inserimento delle letture finalizzate alla formazione del ruolo applicherà il consumo medio registrato negli anni pregressi. L'applicazione di tale forfait si potrà effettuare per un massimo di tre anni, dopodiché l'Ufficio potrà pretendere l'intervento in loco da parte del letturista, al fine di garantire una corretta tassazione.
4. Il letturista provvede, comunque, a recapitare una cartolina per l'auto-lettura che potrà essere effettuata da parte del contribuente e da riconsegnare all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 agosto; il contribuente è da ritenersi responsabile di quanto indicato sulla cartolina di cui trattasi.
5. Per il servizio di erogazione dell'acqua potabile, scarico e allontanamento delle acque reflue è dovuto un canone da parte dei contribuenti. Tale canone viene applicato in relazione al consumo registrato nell'annualità considerata ed in base alle tariffe fissate da apposito provvedimento riferite alla potenza del contatore. L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione Uso Acqua potabile, indipendentemente dall'avvenuto svolgimento dei lavori. E' previsto un rimborso per gli stampati e le spese postali il quale sarà addebitato su ogni bolletta.
6. Quanto dovuto verrà pagato alla Tesoreria Comunale o con altra forma di pagamento specificata sulla fattura inviata all'utente o ad altra persona da questo incaricata.
7. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 (€ 3,10 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed € 5,16 per le notifiche effettuate a mani dal messo comunale).

ART. 29 **SANZIONI**

1. Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente Regolamento, saranno comminate le sanzioni amministrative più avanti specificate, restando inteso che la misura della sanzione verrà raddoppiata in caso di recidiva, se commessa nell'arco del triennio. Dette ammende saranno comminate con lettera del Sindaco sulla scorta del rapporto redatto dal personale tecnico o di vigilanza del Comune.
2. Nei casi non espressamente previsti nel sistema sanzionatorio qui di seguito riportato, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 516,00 con procedimento previsto al Capo 1° - sez. I e II - Legge 24.11.81, n° 689.

SISTEMA SANZIONATORIO:

ART. 30

VARIAZIONE POTENZA DEI CONTATORI - BOLLETTAZIONE

1. L'utente che desideri variare la potenza del proprio contatore, è tenuto a presentare richiesta in competente bollo, con l'indicazione della potenza richiesta, impegnandosi a sostenere tutte le spese inerenti l'acquisto e la sostituzione dello stesso, e dichiarando, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che le future bollettazioni subiranno delle variazioni d'importo dovute alla differente tariffa applicabile.
2. In caso di variazione della potenza del contatore nel corso dell'anno, per volontà espressa dal contribuente, la bolletta relativa verrà emessa per la totalità del consumo in ragione della tariffa del nuovo mezzo di rilevazione.

ART. 31 INCASSI BOLLETTE EMESSE

1. Le bollette emesse dovranno essere, nel limite del possibile, incassate entro l'esercizio di riferimento del Ruolo al fine di garantire ordine nella gestione e chiarezza nelle scritture contabili. Eventuali quote non riscosse verranno addebitate nella bolletta dell'annuità successiva.

ART. 32 RIMEORSI

1. Gli errori materiali di calcolo, bollettazione, inserimento letture e qualunque altra tipologia di errore eventualmente riscontrabile e caratterizzante una somma non dovuta ma già sostenuta dal contribuente, verrà rimborsata con provvedimento del Responsabile del Servizio al termine delle riscossioni del ruolo.
2. Sulle somme restituite verrà applicato l'interesse legale previsto per Legge.

ART. 33

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE UTENZE NON ALLACCIATE AL PUBBLICO ACQUEDOTTO

1. Le tariffe per lo scarico delle acque di rifiuto e per la depurazione sono fissate dall'art. 16 della Legge 10.05.1976, n° 319 così come modificata dalla Legge 05.01.1994, n° 36 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del consumo effettivo di acqua desunto dal contatore.
2. Per le abitazioni eventualmente sprovviste di allacciamento all'acquedotto comunale e conseguentemente del contatore, ma comunque collegate alla rete fognaria, l'importo del canone viene determinato, per effetto della succitata tariffa, in base al consumo medio delle abitazioni allacciate al pubblico acquedotto suddivise nelle seguenti zone:
Fraz (zona di Pila)
Fraz (zona collinare)
Fraz (zona bassa).

E' concessa, inoltre, la facoltà di installare un apparecchio di misurazione, fornito dal Comune a seguito di richiesta motivata agli utenti delle abitazioni di cui al precedente comma, qualora da loro ritenuto più conveniente, in osservanza delle norme fissate dal presente regolamento .

ART. 34

EVENTUALI MODIFICHE DELLE PRESENTI NORME

1. L'Amministrazione si riserva di modificare, completare o aggiornare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Tali modifiche si intendono obbligatorie, anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, di voler rinunciare alla concessione.

01:00:00